

Disegno di Legge Regionale

Disposizioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della Legge 191/2009

Art. 1

(Finalità e principi)

1. In attesa dell'emanazione della disciplina regionale organica per la gestione integrata dei rifiuti, con la presente legge, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010) sono attribuite alle Province, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito territoriale di cui all'art. 7 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e viene ridefinita l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 sono assicurati:
 - a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
 - b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello di ambito territoriale ottimale.

Art. 2

(Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato sulla base dei seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito denominati: "ATO"):
 - a) ATO 1 – Provincia di Teramo;
 - b) ATO 2 - Provincia di Pescara;

- c) ATO 3 – Provincia di Chieti;
- d) ATO 4 – Provincia di L’Aquila.

2. I confini degli ATO di cui al comma 1 e gli enti locali in essi ricadenti, sono individuati facendo riferimento ai confini amministrativi delle rispettive Amministrazioni Provinciali. La parziale modificazione dei confini degli ATO individuati dal presente articolo, che si renda necessaria ai fini del rispetto dei criteri fissati dalla legislazione statale di riferimento, avviene con deliberazione della Giunta regionale, anche su istanza degli stessi enti locali interessati.
3. La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate ai Comuni dalla Struttura regionale competente in materia di rifiuti, di seguito “Struttura regionale competente”.
4. Nell’ambito della pianificazione di settore, gli ATO possono essere articolati per aree territoriali omogenee al fine di garantire il più efficace svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge e la più adeguata rappresentazione delle esigenze dei territori di riferimento.
5. Le aree territoriali omogenee di cui al comma 4 rappresentano l’unità territoriale idonea all’esercizio delle funzioni relative ai conferimenti separati, alla raccolta differenziata, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.
6. All’interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
7. Possono essere delimitati e costituiti ATO interregionali, tramite accordo di programma tra le regioni interessate ai sensi dell’art. 200, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3

(Attribuzione delle competenze per l’organizzazione, l’affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Le funzioni delle Autorità d’Ambito (di seguito denominate: “AdA”), di cui all’articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 sono attribuite alle rispettive Province per i seguenti ATO:
 - a) ATO 1 - Provincia di Teramo;
 - b) ATO 2 - Provincia di Pescara;
 - c) ATO 3 - Provincia di Chieti;
 - d) ATO 4 - Provincia di L’Aquila.
2. Le funzioni attribuite alle Province ai

sensi del comma 1, sono:

- a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (di seguito denominato: "PdA") di cui all'articolo 4 della presente legge e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- d) l'affidamento, secondo le disposizioni europee e statali vigenti, dell'intero servizio del ciclo dei rifiuti, comprensivo in particolare delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ATO;
- e) la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché l'individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
- g) la trasmissione alla Regione ed ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006;
- i) l'elaborazione ed approvazione,

sentito il “Comitato consultivo degli utenti” di cui all’articolo 32 della L.R. 45/2007, della Carta dei servizi di cui all’articolo 31 della L.R. 45/2007;

- j) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006;
- k) la determinazione dell’entità del contributo ambientale ai comuni sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell’articolo 60 della L.R. 45/2007;
- l) la definizione dei criteri e delle modalità con cui i Comuni assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge;
- m) la trasmissione all’Osservatorio Regionale Rifiuti, ai sensi dell’art. 5, comma 7 della L.R. 45/2007, dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato CARIREAB, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- n) la definizione delle forme e delle modalità di costituzione del “Comitato consultivo degli utenti” di cui all’articolo 32 della L.R. 45/2007.

3. L’attività di controllo di cui al comma 2, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell’utenza.

4. I Comuni appartenenti agli ATO di cui al comma 1 del presente articolo, assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, anche attraverso i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

5. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, le Province si attengono alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia

di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 4

(Piano d'ambito)

1. Il PdA definisce nell'ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.
2. Il PdA é approvato dalla Provincia nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 203, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed è redatto in conformità al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'articolo 9 della L.R. 45/2007.
3. Il PdA contiene in particolare:
 - a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.
 - c) i criteri in base ai quali la Provincia, nell'esercizio delle funzioni attribuite sensi dell'articolo 3, possono stipulare accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
 - d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;
 - e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;
 - f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e

dell'impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);

g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall'applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.

4. Il PdA è adottato dalla provincia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il PdA adottato dalla provincia è depositato nei venti giorni successivi presso la sede della provincia e trenta giorni presso le sedi dei comuni.
6. Dell'adozione di cui al comma 4, è data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.
7. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 5, il PdA è trasmesso alla Regione, dando conto delle eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi novanta giorni, ne verifica la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti.
8. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione degli eventuali rilievi da parte della Regione, cui la provincia è tenuta ad adeguarsi, il PdA viene approvato in via definitiva.
9. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
10. Il PdA è sottoposto a verifiche ed adeguamenti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.
11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti e soggetti interessati.
12. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali, statali e comunitari.

Art. 5

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia delle province nello

svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3 della presente legge, la Regione esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 45/2007.

2. In caso di inadempienze del gestore, ferme restando le conseguenti penalità a carico dello stesso, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le Province si sostituiscono, previa diffida, al gestore medesimo, provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, in caso di inerzia da parte delle province, provvede la Regione, previa diffida, attraverso la nomina un commissario ad acta.

Art. 6

(Conferenza Territoriale d'Ambito)

1. In ogni ATO di cui all'articolo 2, comma 1, è istituita la Conferenza Territoriale d'Ambito (di seguito denominata: "CTA").
2. La CTA è composta dal presidente della provincia, che la presiede e dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ATO di riferimento, o loro delegati. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.
3. Il funzionamento della CTA è disciplinato da un Regolamento interno, il cui schema-tipo è adottato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e trasmesso, nei 30 giorni successivi, alla provincia ed agli enti locali appartenenti all'ATO per la relativa approvazione. Dell'avvenuta approvazione del regolamento è data notizia alla Regione.
4. In caso di mancata approvazione del regolamento di cui al comma 3, la Giunta regionale previa diffida, provvede in sostituzione della provincia inadempiente.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia convoca l'assemblea di insediamento della CTA.
6. Nella prima seduta la CTA adotta il regolamento interno che si intende adottato con il conseguimento della maggioranza prevista al comma 9.

7. Le quote di rappresentanza degli enti locali in ciascuna CTA sono determinate come segue:
- a) 20 per cento, ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
 - b) 70 per cento, ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
 - c) 10 per cento alla Provincia di riferimento.
8. Le quote di rappresentanza di cui al comma 7, vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.
9. La CTA è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tutti gli enti che ne fanno parte. In seconda convocazione è necessario l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno dei rispettivi enti costituenti.
10. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni della CTA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:
- a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
 - b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

Art. 7

(Competenze della CTA)

1. La CTA esprime parere, in particolare, in merito:
 - a) all'adozione e all'approvazione del PdA di cui all'articolo 7;
 - b) alle modalità di affidamento del servizio,
 - c) all'approvazione della Carta dei servizi;
 - d) alla determinazione del costo per lo smaltimento e il trattamento dei

rifiuti urbani, e assimilati, sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 45/2007, al fine di raggiungere un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;

- e) alla determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 3 lett. j);
 - f) alla determinazione del contributo ambientale ai Comuni, di cui all'art. 3, lett. k);
 - g) alla stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché alla individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
 - h) ai criteri e alle modalità con cui i Comuni assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge.
2. I pareri della CTA sono obbligatori in relazione a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
 3. La CTA assicura la periodica consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nell'ATO di riferimento.

Art. 8

(Conferenza regionale degli Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività delle CTA, è istituita presso la Struttura regionale competente la conferenza regionale degli ATO per i rifiuti.
2. La conferenza di cui al comma 1, è composta da:
 - a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la convoca e la presiede;
 - b) Presidenti delle Province o loro delegati;
 - c) n. 1 rappresentante dei Comuni per ogni ATO.
3. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato

Art. 9

(Procedura di liquidazione dell'AdA)

1. Le Autorità d'Ambito eventualmente già istituite, sono poste in liquidazione e cessano dalle funzioni ad esse attribuite a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge i presidenti delle province assumono le funzioni di commissari liquidatori con riferimento alle Autorità d'Ambito eventualmente già istituite, ne curano la gestione ordinaria limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione e provvedono alla liquidazione delle medesime.
3. Il commissario liquidatore adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'organismo, certificato dal collegio dei revisori contenente:
 - a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle province;
 - b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle province;
 - c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. Le province adottano, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure e con i termini di cui all'articolo 4, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, per quanto compatibili, un Piano straordinario d'ambito. La Giunta regionale verifica la conformità del Piano straordinario d'ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente.
2. I consorzi obbligatori, le società per azioni a totale partecipazione pubblica e gli enti locali continuano a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte del gestore individuato dalla provincia in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera d), della presente legge. A decorrere

dall'attivazione di tale servizio i consorzi obbligatori e le società per azioni a totale partecipazione pubblica sono soppressi.

3. Gli atti amministrativi e le norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino all'adozione degli atti di attuazione della presente legge.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 45/2007.
2. Dalla medesima data si intendono inoltre abrogate le disposizioni regionali incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed alla normativa statale e comunitaria vigente.
2. I riferimenti alle "AdA" in materia di rifiuti contenuti nella L.R. 45/2007, si intendono fatti alle Province.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo